



SIMBOLOGIA GRAFICA PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE AZIENDE ALBERGHIERE NELLA REGIONE PIEMONTE

SEZIONE I

LOGHI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

1. Le aziende alberghiere che operano sul territorio piemontese ai sensi della l.r. 3/2015, si dotano di apposita targa contenente il simbolo o logo che identifica l'attività svolta secondo le modalità indicate all'articolo 9, comma 4, del presente regolamento, in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva.
2. Per le aziende alberghiere denominate "albergo" e "residenza turistico-alberghiera" (RTA) la targa riporta i caratteri, le dimensioni e i simboli distintivi approvati con decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 4195 del 20 maggio 1983, previa acquisizione dei diritti d'uso e di riproduzione dei simboli distintivi sul territorio della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 7-25369 del 9 maggio 1983 e secondo la simbologia rappresentata con le ellissi n.1 e n.2 di seguito riprodotte.
3. Per le aziende alberghiere denominate "albergo diffuso" la targa riporta il simbolo distintivo rappresentato nell'ellisse n. 3 predisposto dalla Regione Piemonte secondo dimensioni, caratteri, forme e colori omogenei con la simbologia delle altre strutture ricettive alberghiere e contenenti le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) simbolo, su fondo verde, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde, costituito da cinque chiavi disposte a ventaglio. Le tonalità utilizzate per i colori sono il verde pantone 347 e il rosso pantone Warm Red/C;
 - b) la specificazione dell'attività è riportata in carattere maiuscolo in colore rosso nella parte superiore dell'ellisse (**ALBERGO DIFFUSO**) mentre inferiormente appaiono sempre in colore rosso le stelle a cinque punte concernenti la classificazione a cui è stato assegnato l'esercizio. Le modalità di utilizzo in concessione d'uso sono, invece, riportate nella SEZIONE II del presente allegato.
4. La personalizzazione della targa con il numero delle stelle concernenti la classificazione è effettuata dal titolare utilizzando il file rinvenibile sul sito regionale www.regione.piemonte.it, nell'apposita sezione dedicata alle aziende alberghiere, su apposito plexiglass secondo le caratteristiche e le dimensioni sopra riportate.

ELLISSE N. 1 - ALBERGO



ELLISSE N. 2 – RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA



ELLISSE N. 3 – ALBERGO DIFFUSO



SEZIONE II

CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO DEGLI ALBERGHI DIFFUSI

A) REQUISITI E CONCESSIONE

1. Il logo rappresentato nell'ellisse n. 3 è dato in concessione d'uso dalla Regione Piemonte alle aziende alberghiere denominate "albergo diffuso" in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 3/2015 e del presente regolamento di attuazione.
2. Ai fini del suo legittimo utilizzo, i titolari degli alberghi diffusi sottoscrivono in forma di autocertificazione il modello AD riportato nella Sezione III del presente allegato, che costituisce parte integrante della modulistica, ai fini dell'avvio e/o della variazione dell'attività alberghiera.
3. I titolari degli alberghi diffusi che utilizzano il presente logo sono tenuti ad inserire nella parte inferiore l'indicazione della classe secondo la simbologia riportante le stelle analogamente alle altre aziende alberghiere.

B) PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

1. Gli alberghi diffusi si impegnano ad un uso corretto e consapevole del logo distintivo e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l'offerta complessiva dell'esercizio alberghiero.
2. I requisiti della struttura alberghiera e la relativa qualificazione sono esposti al pubblico in luogo ben visibile unitamente alle targhe segnaletiche e alle tabelle identificative, specificando, mediante opportuna simbologia grafica, ulteriori eventuali servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità ed alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. La denominazione dell'esercizio alberghiero è esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni della l.r. 3/2015 e del regolamento di attuazione è oggetto di segnalazione autonoma.

C) SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo distintivo o espone una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per mancato possesso dei requisiti dichiarati, sia per perdita degli stessi requisiti non comunicata alle amministrazioni competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 3/2015.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1 si procede ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge medesima.

